



ASSOCIAZIONE PROFESSIONI SANITARIE ITALIANE LEGALI E FORENSI

Prot. n. P-118/2018
AP. PR01-m.03

Spedito con posta elettronica certificata.

Preg.
Ministro della Salute
on. Giulia Grillo
via Lungotevere Ripa, 1
00153 – Roma
e-mail segreteriaministro@sanita.it

Preg.
Direttore Generale delle Professioni Sanitarie e delle
Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale
dott.ssa Rossana Ugenti
viale Giorgio Ribotta, 5
00144 – Roma
pec dgrups@postacert.sanita.it

Preg.
Vice Presidente Consiglio Superiore della Magistratura
avv. David Ermini
piazza dell'Indipendenza, 6
00185 – Roma
pec protocollo.csm@giustiziacert.it

Preg.
Presidente VII Commissione CSM
dott.ssa Loredana Micciché
piazza dell'Indipendenza, 6
00185 – Roma
pec protocollo.csm@giustiziacert.it

Preg.
Presidente Consiglio Nazionale Forense
avv. Andrea Mascherin
via Arenula, 71
00186 – Roma
giurisdizionale@pec.cnf.it

Preg.
Presidente FNOPI
dott.ssa Barbara Mangiacavalli
via Agostino Depretis, 70
00184 – Roma
federazione@cert.fnopi.it

Spett.le
COMITATO CENTRALE FNOPI
via Agostino Depretis, 70
00184 – Roma
federazione@cert.fnopi.it

e, p. c.:

Spett.li
OPI PROVINCIALI
LORO SEDI

Adria (RO), 09 ottobre 2018.

Oggetto: Albo Periti e Albo CTU dei Tribunali – protocollo d'intesa CSM-CNF-FNOPI sottoscritto il 20/09/2018 – iscrizione del professionista infermiere.

Preg.mi,

l'Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi (APSILEF), che ho l'onore di rappresentare, è costituita da Professionisti Sanitari (infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, fisioterapisti, osteopati) che, in aggiunta alla formazione di base, hanno conseguito il titolo di master universitario di primo e/o secondo livello in materia legale e forense.

Com'è noto, per quanto agli infermieri, in particolare, di norma detti professionisti sono abilitati all'esercizio della professione infermieristica se in possesso del titolo professionale previsto dal vecchio ordinamento (parificato all'attuale titolo di laurea triennale) e/o della laurea triennale e della preliminare iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Allo stato i dati statistici indicativi presentati in ambiti conferenziali (tratti da AlmaLaurea anno 2017) fanno rilevare come sul complessivo numero di circa 440.000 professionisti infermieri, soltanto 7.300 circa sono in possesso del titolo di laurea magistrale in scienze infermieristiche, mentre i restanti 432.700 circa in possesso del titolo professionale del vecchio ordinamento (parificato alla laurea triennale) e/o del titolo di laurea triennale a mezzo del quale svolgono regolarmente la professione infermieristica al pari di quelli in possesso della laurea magistrale.

Dei suddetti 440.000 infermieri, sono migliaia quelli che, oltre alla formazione di base (titolo vecchio ordinamento – laurea triennale), hanno anche conseguito numerosi master universitari di I livello "specializzanti" nella particolare disciplina infermieristica; davvero modesto il numero di coloro in possesso del titolo di master universitario di II livello.

La formazione di base (titolo vecchio ordinamento – laurea triennale) tanto quanto il percorso di studio relativo alla laurea magistrale consentono agli infermieri certa approfondita conoscenza delle materie di studio in ambito tecnico-sanitario-clinico-assistenziale.

I suddetti percorsi di studio non forniscono agli infermieri anche nozioni (neppure basilari) afferenti le attività in ambito legale ed in quello forense, ossia conoscenze in materia di diritto penale, di diritto processuale penale, di diritto civile, di diritto processuale civile, di diritto del lavoro, ecc., né consentono la formazione in ordine alla media conciliazione (specificamente richiesta dalla Legge 24/2017 cd. Gelli-Bianco).

Attualmente soltanto la formazione universitaria "post laurea" con master universitari di I o II livello (della durata di uno oppure due anni accademici e con impegno di almeno 1500 ore di studio e 60 CFU) consente ai professionisti infermieri di poter conseguire in modo davvero approfondito anche gli elementi necessari per poter espletare incarichi peritali o consulenziali in ambito giurisdizionale penale o civile e ogni ulteriore e fondamentale conoscenza dei particolari tecnicismi, dinamiche, *iter* e formalità procedurali strettamente connesse all'attuazione di una perizia e/o di una relazione di consulenza (e rispettivi obblighi, modalità, termini, proroghe, chiarimenti, astensioni, ricusazioni, incapacità, incompatibilità, analisi evento-causa oggetto della perizia o consulenza, valore degli atti compiuti, responsabilità, sanzioni, ecc.) elementi primari a qualsiasi professionista che intende espletare incarichi peritali o consulenziali in ambito giurisdizionale penale o civile in modo ineccepibile e di certa utilità all'Autorità Giudiziaria.

Proprio per tale ragione, infatti, nell'anno 2005 il Comitato Centrale della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI – oggi FNOPI – istituiva un Gruppo di lavoro in infermieristica legale per la produzione di linee guida nell'area giuridico-legale (in cui ha preso parte anche l'attuale Presidente FNOPI Barbara Mangiacavalli), con l'intento di fornire agli infermieri una specifica preparazione per individuare, valutare e prevenire il rischio professionale correlato all'attività assistenziale e per la realizzazione di percorsi formativi con finalità professionalizzanti elettive, orientate all'acquisizione di competenze e capacità nei settori giuridico-legali dell'infermieristica, contestualizzate ai sistemi nazionali di sicurezza sanitaria, che hanno prodotto le LINEE GUIDA PER IL MASTER DI PRIMO LIVELLO METODOLOGIA E ANALISI DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - Area di esercizio professionale dell'infermieristica legale, I^a edizione, febbraio 2005.

Sulla stessa linea il documento dell'Audizione informale – Senato della Repubblica – Commissione Igiene e Sanità del 17/03/2016 a firma della Presidente FNC IPASVI – oggi FNOPI – Barbara Mangiacavalli, in cui si legge che "*...(omissis)... ..sarebbe il caso di prevedere, anche a questo livello, la possibilità che il compito di CTU e CTP possa essere svolto oltre che dai medici anche da altro personale opportunamente formato con almeno tre anni di esperienza... ..(omissis)...*" (vds. all. 1, 1/1, 1/2, 1/3 e 1/4).

Davvero numerosi, infatti, i professionisti sanitari infermieri iscritti ad APSILEF che in possesso del titolo abilitante l'esercizio della professione infermieristica e del titolo di master universitario in materia legale e forense, hanno nel tempo chiesto ed ottenuto l'iscrizione nella specifica categoria "infermieristica legale e forense" degli Albi dei Periti (in sede Penale) e di quelli dei CTU (in sede Civile) di altrettanti Tribunali del territorio nazionale e che, in qualità di esperti forniti della "*speciale competenza ed esperienza*", di fatto già richiesta dai codici di rito e, più recentemente, richiamata dalla Legge 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco), muniti anche della necessaria preparazione in materia legale per le varie attività che hanno normalmente luogo in ambito giurisdizionale (oltreché in quello stragiudiziale), sono chiamati dall'Autorità Giudiziaria a fornire nel caso concreto un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità della materia, nel rispetto degli interessi pubblici.

Incidentalmente si rappresenta che in ogni occasione in cui i rappresentanti di APSILEF sono stati invitati a partecipare alle convocazioni del Comitato iscrizione Albi dei Tribunali, alla

contestuale presenza del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, del Presidente dell'OPI Provinciale e, nei casi di istanze per l'iscrizione all'Albo dei Periti, anche del Presidente dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione, le Commissioni hanno sempre chiesto contezza in merito alle effettive competenze acquisite dall'istante in ambito giuridico-legale in aggiunta a quella tecnico-clinico-sanitario-assistenziale proprie della professione infermieristica, al fine di accertare la peculiare preparazione ed esperienza che permette certa completezza nella "speciale conoscenza e competenza" di cui ha effettivamente esigenza la magistratura.

In attinenza a tanto, la Legge 08 marzo 2017, n. 24 (cd. Gelli-Bianco) recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" che all'art. 15 dispone "...*(omissis)*... *...Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento...* *... (omissis)...* *...che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.* *... (omissis)...*", con il proposito di aggiornare gli albi dei consulenti e quelli dei periti con cadenza almeno quinquennale al fine di garantire "...*(omissis)*... *...un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento...* *... (omissis)...*".

È evidente come la suddetta legge imponga la "**specifica e pratica conoscenza**", il "**possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi**" (limitatamente ai consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1 della stessa legge), di poter disporre di "**esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie**" e **senza alcuna prescrizione di obbligo del possesso del titolo di laurea magistrale.**

Ciononostante, il protocollo d'intesa tra CSM-CNF e FNOPI sottoscritto dalla Presidente FNOPI Barbara Mangiacavalli lo scorso 20 settembre 2018 "per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, L. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018" che, all'art. III - Valutazione della speciale competenza degli infermieri, indica tra gli elementi primari di cui al comma 5 lett. a) **nel possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche** e al comma 5 lett. c) **nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e l'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso**, con la precisazione al successivo comma 7 cpv 2° che "**il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo**" (vds all. nr. 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 e 2/6).

Secondo le disposizioni contenute nel citato protocollo d'intesa, la possibilità per un professionista infermiere di poter essere, nel caso, iscritto all'Albo dei Periti ed a quello dei CTU del Tribunale è strettamente vincolata e subordinata, in particolare, a:

1. possesso della laurea magistrale;
2. assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso.

Per quanto al primo punto (possesso della laurea magistrale), tale prescrizione impone di fatto certa esclusione di iscrizione ai citati Albi a circa **432.700 infermieri che a tutt'oggi e da decenni, sebbene non in possesso del titolo di laurea magistrale, sono regolarmente abilitati a**

svolgere la professione infermieristica giacché in possesso del titolo professionale del vecchio ordinamento (parificato alla laurea triennale) e/o della laurea triennale.

Per di più, nel particolare ambito “giuridico” i professionisti infermieri che saranno nel caso chiamati dal medico legale ad intervenire in tali attività e sedi, oltre alle conoscenze ed esperienze relative all’ambito tecnico-sanitario-clinico-assistenziale, dovranno in ogni caso essere in grado di fornire nei modi e termini di legge la propria perizia (in sede penale) o relazione consulenziale (in sede civile) nella disciplina di cui hanno la *“specificata e pratica conoscenza”* e, quindi, certa capacità di rispondere adeguatamente e compiutamente ai quesiti posti dal giudice inerenti la propria disciplina nel modo più adatto e appropriato al caso concreto, **peculiari competenze queste ultime che, per quanto agli infermieri, non sono al momento fornite né acquisite attraverso la formazione di base (vecchio ordinamento – laurea triennale) né con la laurea magistrale e che è possibile ottenere soltanto attraverso il master universitario di I o II livello in materia legale e forense.**

Per quanto poi al secondo punto (assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso) e alla legittimità della esclusione dall’iscrizione agli Albi dei Tribunali per coloro che hanno procedimenti disciplinari in corso, si ritiene che non possa essere di per sé rilevante la mera pendenza di un procedimento disciplinare in quanto tale disposizione risulta in netto contrasto ai principi costituzionali di cui all’art. 3 Cost., poiché sottopone ad un diverso trattamento l’istante atteso che, mentre nessuna possibilità di esclusione sussisterebbe nei confronti di chi non ha in corso un procedimento disciplinare, viceversa sarebbero esclusi dall’iscrizione coloro nei cui confronti pende un procedimento disciplinare ancorché lo stesso si concluda con una archiviazione e senza comunque avergli dato la possibilità di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, giusto principio di cui all’art. 24 Cost..

Un procedimento disciplinare in corso non consente di emettere un “giudizio” definitivo circa la moralità e la professionalità di un aspirante perito o consulente dell’Autorità Giudiziaria e tanto anche in coerenza analogica con quanto avviene di norma nel procedimento penale in ossequio al principio costituzionale di cui all’art. 27 comma 2 Cost., stante la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva.

Venuto meno l’addebito disciplinare, nessun dubbio può essere sollevato circa l’idoneità morale dell’istante a ricoprire quel determinato ruolo.

D’altro canto, sarebbe irragionevole procedere all’esclusione dall’iscrizione senza alcun margine di discrezionalità che consenta di applicare il principio generale di valutare l’eventuale compatibilità tra sanzione disciplinare (eventualmente ed ipoteticamente irrogata) ed ammissione all’iscrizione.

Tale disposizione risulta anche in contrasto con il principio costituzionale di cui agli artt. 4 e 35 Cost., in quanto impedisce a priori l’accesso ad un’attività, ad una funzione e a un lavoro in conseguenza di una pendenza di procedimento disciplinare che potrà nel caso anche concludersi con una archiviazione e non necessariamente con una sanzione disciplinare.

Inoltre rileva il contrasto con il principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost. in quanto l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione vanno assicurati *“mediante un’azione amministrativa adeguata al caso concreto, consentendo all’amministrazione medesima di apprezzare situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse”*.

Per le suesposte ragioni, la disposizione di cui all’art III comma 5 lett. c) del protocollo d’intesa in oggetto è da ritenersi illegittima se non altro nella parte in cui determina l’*“assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso”*.

Per quanto alle modalità di definizione di determinate questioni afferenti tematiche di

rilevante importanza per la professione infermieristica e nel caso di decisioni di certa importanza e impatto sulla professione infermieristica, sicuramente utile la costituzione di appositi Gruppi di lavoro per le valutazioni del caso, ma senza altro confacente anche un ragionevole coinvolgimento degli OPI Provinciali del territorio nazionale a cui dare opportuna informazione sui particolari casi, per le relative considerazioni di ognuno,

Così, infatti, auspicato nel caso del protocollo in oggetto e, in particolare, per quanto ai suoi contenuti, ai criteri di valutazione della speciale competenza degli infermieri ed ai criteri d'iscrizione agli Albi dei Tribunali e per cui risulta invece che l'organo di governo della Federazione, istituito apposito Gruppo di lavoro per la particolare questione ed informato solo preventivamente il Consiglio Nazionale nel corso della riunione del 23/06/2018, in cui sono state anche discusse altre tematiche, non ha successivamente anche tenuto informato il citato Consiglio Nazionale delle decisioni definitive assunte in merito, per ogni eventuale considerazione di ciascuno (quali rappresentanti dell'Ordine a contatto diretto con gli iscritti) prima della sottoscrizione del protocollo stesso.

A comprova di quanto appena detto i riscontri alle specifiche istanze di accesso agli atti amministrativi che frattanto sono pervenute ad APSILEF da parte degli OPI Provinciali (al momento poco più di venti, le ulteriori in via di ricezione) che attestano di non essere in possesso di alcun tipo di documentazione inerente il citato protocollo (vds *ex plurimis* all. nr. 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 6, e 7) e fanno constatare come le decisioni e le determinazioni assunte dalla Federazione in merito ai contenuti del protocollo d'intesa in oggetto non sono state preliminarmente e integralmente condivise con tutti gli OPI Provinciali del territorio nazionale, alcuni dei quali hanno già chiesto alla Presidente FNOPI Barbara Mangiacavalli ed al Comitato Centrale "...nota di riscontro chiarificatrice per il mancato coinvolgimento del C. N. nella trattazione di un argomento così importante e così rilevante nella vita professionale dei colleghi infermieri..." (vds all. 5/1).

Altri Presidenti di OPI Provinciali hanno espresso nel merito il "...vigoroso disappunto in merito per il mancato riconoscimento del titolo derivante dal possesso del master universitario di I livello in ambito legale e forense acquisito da numerosissimi Colleghi, molti dei quali già iscritti ed operanti negli Albi sopra richiamati e di tanti che legittimamente aspirano ad un concreto riconoscimento di tale competenza acquisita. Tale decisione, di cui non comprendiamo né il senso né il fine ultimo, compresa la non condivisione partecipata e preventiva della stessa, non ci ha permesso di fornire risposte ed informazioni compiute e corrette ai numerosissimi colleghi che formalmente ed informalmente ci hanno interpellato, chiedendoci delucidazioni in merito... ..nel metodo rimaniamo altrettanto disorientati, se non contrariati, dal fatto che si venga a conoscenza di tale protocollo, da anteprime apparse in rete e, solo successivamente in modo formale ma soprattutto senza che fossero preventivamente e minimamente coinvolti gli OPI Provinciali, considerato anche l'impatto che tale intesa produrrà non solo sui colleghi direttamente interessati, ma anche più in generale sul riconoscimento dei master di I livello...", (vds all. 8 e 8/1).

Le risultanze emerse dagli atti amministrativi fin'ora acquisiti, che fanno constatare come le disposizioni contenute nel protocollo d'intesa in oggetto non risultino essere frutto di preventiva partecipata e integrale condivisione della Federazione con tutti gli OPI Provinciali, avuto riguardo anche alla particolare materia che inevitabilmente impatta e agisce in certo modo sull'esercizio della professione infermieristica, fanno ritenere i contenuti del citato protocollo oggettivamente distanti dagli interessi a cui fanno oggi unanime appello migliaia di infermieri iscritti all'Ordine che **in possesso del titolo professionale del vecchio ordinamento e/o della laurea triennale** (si ribadisce, **circa 432.000 infermieri**) e senza laurea magistrale esercitano regolarmente la professione infermieristica, titolo parimenti idoneo ad abilitare l'infermiere anche all'espletamento della perizia e/o della consulenza tecnica per l'Autorità Giudiziaria nella disciplina in cui ha la

“specifica e pratica conoscenza” di cui alla Legge 24/2017 (cd. Gelli-Bianco) che non prevede il possesso della laurea magistrale, al pari di quanto avviene oggi per le altre figure di “esperti forniti di particolare competenza tecnica nella specifica disciplina”, per le quali le norme dei codici di rito e quelle di attuazione corrispondenti non impongono il possesso di alcun titolo di laurea, quotidianamente chiamati dall’Autorità Giudiziaria a operare perizie e/o consulenze tecniche nella materia di propria competenza.

Per quanto precede, si chiede alle SS.LL. in indirizzo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di rivedere urgentemente il protocollo d’intesa in oggetto e, in particolare, rettificare la parte controversa afferente gli elementi di valutazione primari di cui all’art. III comma 5 lett. a) (laurea magistrale) affinché sia consentito a tutti i professionisti infermieri abilitati all’esercizio della professione di poter ottenere l’iscrizione agli Albi dei Tribunali, oltreché di quelli di cui all’art. III comma 5 lett. c) (assenza di procedimento disciplinare in corso) in ossequio ai noti principi costituzionali in parte sopra riportati, potendo al più considerare, di preferenza, il requisito del possesso del master in materia legale e forense che indubbiamente fornisce più appropriata competenza all’esercizio delle attività peritali e/o consulenziali per l’Autorità Giudiziaria, tanto quanto consentono altri master nell’ambito clinico (quali “professionisti specialisti” di cui alla Legge 1 febbraio 2006, n. 43).

Portavoce del malcontento di centinaia di migliaia di professionisti infermieri che si ritengono seriamente danneggiati dalla situazione di fatto sopra rappresentata, si auspica in un tempestivo intervento in tal senso delle SS.LL., anche e soprattutto al fine di scongiurare possibili azioni legali volte a tutelare i propri diritti e interessi legittimi e tese all’annullamento del protocollo d’intesa in oggetto e all’azione risarcitoria di ogni danno per la lesione di interessi legittimi e per gli altri diritti patrimoniali consequenziali derivanti dal provvedimento e/o dalla sua esecuzione.

Distinti Saluti.

Firmato:

Il Consiglio Direttivo APSILEF



ASSOCIAZIONE PROFESSIONI
SANTARIE ITALIANE
LEGALI E FORENSI
PRESIDENTE

ALLEGATI:

- 1) documento dell’Audizione informale – Senato della Repubblica – Commissione Igiene e Sanità del 17/03/2016 a firma della Presidente FNC IPASVI – oggi FNOPI – Barbara Mangiacavalli;
- 2) protocollo d’intesa tra CSM-CNF e FNOPI sottoscritto lo scorso 20 settembre 2018 “per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, L. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018”;
- 3) comunicazione prot. nr. 2018/0007455/III.06.5 del 28/09/2018 OPI Provinciale di Firenze per riscontro accesso atti amministrativi;
- 4) comunicazione del 29/09/2018 OPI Provinciale di La Spezia per riscontro accesso atti amministrativi;
- 5) comunicazione prot. nr. 297 del 01/10/2018 OPI Provinciale di Oristano per riscontro accesso atti amministrativi;
- 5/1) nota prot. nr. 289 del 24/09/2018 OPI Provinciale di Oristano;
- 6) comunicazione prot. nr. 1826/2018 del 02/10/2018 OPI Provinciale di Caserta per riscontro accesso atti amministrativi;
- 7) comunicazione prot. nr. 2018/1115/III.06 del 02/10/2018 OPI Provinciale di Rimini per riscontro accesso atti amministrativi;
- 8) comunicazione prot. nr. 742/2018 del 01/10/2018 OPI Provinciale di Frosinone per riscontro accesso atti amministrativi;
- 8/1) nota prot. nr. 710/2018 del 25/09/2018 OPI Provinciale di Frosinone.

Sede legale: Via De’ Ronconi, 4 45011 Adria (RO)
Cell. 371-1390104
Codice fiscale: 90018120296
www.apsilef.it info@apsilef.it pec: apsilef@pec.it

INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA

Senato della Repubblica
Commissione Igiene e Sanità

Protocollo P-2208/I.01

Data 23 MAR 2016

Rif.

Audizione informale 17.3.16

Oggetto

Ddl n. 2224 e connessi
Documento corretto

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod.Fisc. 80186470581


Federazione Nazionale Collegi IPASVI

Come da accordi intercorsi con la Senatrice Annalisa Silvestro si trasmette il documento corretto relativo all'Audizione informale del 17.3.1916 con preghiera di sostituirlo a quello a suo tempo inviato con nota P-1974/I.01 del 16 marzo u.s.

Distinti saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli



Allegato c.s.



Federazione Nazionale Collegi IPASVI

ROMA

Audizione del 17 marzo 2016

Senato

Il disegno di legge AS 2224 è un provvedimento necessario per ridurre ricorsi, accuse e contenziosi verso chi lavora nella Sanità.

Il testo è stato già migliorato alla camera rispetto alla sua versione originale con modifiche come quella sul ruolo di coordinamento del risk management che potrà essere svolto oltre che dai medici di diversa disciplina anche da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale.

In questo modo emerge che la gestione del rischio clinico è d'équipe.

Alcuni ulteriori ritocchi tuttavia sono ancora possibili, ma il Ddl è comunque un passo essenziale proprio per la crescita del sistema salute, composto da professionisti.

Riprendo e faccio mie le osservazioni già segnalate nel Dossier del Servizio Studi del Senato che riguardano la nozione di documentazione clinica, eventualmente relativa anche alle forme di assistenza domiciliare, la valutazione sulla colpa lieve e l'opportunità delle valutazioni da parte del Giudice in caso si escluda la responsabilità penale, gli estremi e gli ambiti per la conciliazione e i riferimenti alla partecipazione alle procedure concorsuali.

Gli ulteriori argomenti su cui si può porre l'accento riguardano le linee guida, la giurisdizione delle azioni di rivalsa, le assicurazioni, le modalità con cui i professionisti possono essere chiamati in giudizio, la nomina del CTU (consulenti tecnici d'ufficio) e CTP (consulenti tecnici di parte).

Linee guida

Le linee guida sono comparse la prima volta nella legge Balduzzi. E' evidente che la tutela del professionista non può essere garantita dalla "carta", ma è altrettanto evidente che per codificare percorsi e principi uguali per tutti, si debba necessariamente far riferimento a qualcosa che per tutti sia codificato. Come le linee guida, appunto. E' altrettanto ovvio che approvata la legge sarà impossibile che il giorno dopo siano già pronte le linee guida necessarie a che tutto questo diventi realtà, e se un riferimento può essere fatto per cercare di dare una codifica immediata, può essere solo alle best practice che da sempre caratterizzano sia la clinica che il management sanitario. Ma non ci si può fermare qui. Un professionista non può essere collegato automaticamente a scelte che in realtà possono avere tante sfaccettature, ma un riferimento è necessario. Semmai, a mettere a punto le linee guida non dovrebbero essere le Società scientifiche che rappresentano solo poche categorie professionali, ma anche tutte quelle associazioni tecnico-scientifiche di tutte le attività coinvolte in prima persona nel nuovo disegno della responsabilità professionale.

Tel. 06/46200101

PEC: federazione@ipasvi.legalmail.it



Federazione Nazionale Collegi IPASVI

ROMA

In questo senso appare utile recuperare una previsione già contenuta nel decreto del ministero della Salute del 31 maggio 2004 sui requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, annullato dalla Corte Costituzionale su ricorso della Provincia autonoma di Trento per un conflitto di competenze. Il decreto tuttavia conteneva alcuni chiarimenti importanti.

Le società scientifiche dei medici chirurghi debbono, di norma, fare riferimento alle specialità mediche previste nel Dlgs 368/1999 o alle discipline stabilite nel Dpr 484/1997 o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta; le società scientifiche dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti e degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici che svolgono attività sanitaria, devono fare riferimento alle discipline e alle specializzazioni previste sempre dal Dpr 484/1997 o a specifiche aree di esercizio professionale anche in questo caso rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta; le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione devono fare riferimento a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta.

In sostanza medici, chirurghi, anestesisti e veterinari possono, secondo il decreto Sirchia, costituire società medico/scientifiche, mentre per tutte le altre professioni sanitarie la denominazione scelta (con funzioni diverse) è quella di "associazioni tecnico/scientifiche".

Recuperando la specificazione, si renderebbe possibile la partecipazione effettiva di tutte le componenti professionali sanitarie alla predisposizione delle linee guida, fatto questo importante perché risultino elaborate oltretutto in base ai criteri previsti dalla letteratura scientifica, anche alle evidenze cliniche e assistenziali reali.

Al di là di queste annotazioni però, ciò che serve perché le linee guida siano realmente un valido riferimento è il rigore metodologico con cui sono elaborate, il necessario riferimento alle evidenze scientifiche e alla governance di eventuali conflitti di interesse nella loro formulazione. Per questo andrebbe accuratamente descritto il processo di accreditamento delle linee guida per le quali è già previsto che l'Istituto superiore di sanità sia garante dell'universalità di un'indicazione di questa rilevanza, rappresentando un riferimento univoco e uguale per tutti.

La giurisdizione delle azioni di rivalsa

La previsione che le azioni di rivalsa sia in capo al giudice ordinario, potrebbe far venire meno le garanzie che invece sono proprie per quanto riguarda la responsabilità amministrativa della Corte dei conti che al contrario del giudice ordinario può accertare la quota del danno per l'Amministrazione realmente in capo al fatto denunciato e può accertare anche, in base ai parametri di riferimento della struttura, la colpa grave e l'eventuale concorso dell'Amministrazione pubblica nella produzione del danno (ex art. 1227 codice civile). In quest'ultimo caso, la Corte dei conti potrebbe applicare il "potere riduttivo" alla sanzione amministrativa, cosa che non può fare invece il giudice ordinario.



Federazione Nazionale Collegi IPASVI

ROMA

Assicurazioni

La previsione di un obbligo assicurativo dei singoli professionisti sanitari per la colpa grave, comporta il pagamento diretto alle assicurazioni da parte di questi di somme rilevanti (superiori ai 500 milioni). Per questo sarebbe opportuno, come già previsto in alcuni contratti del Ssn in cui si parla di responsabilità, una polizza di assicurazione per responsabilità civile garantita dalle strutture sanitarie pubbliche e private per coprire azioni giudiziarie promosse da terzi che innalzerebbero il livello del contenzioso e del valore stesso delle polizze. Questo dovrebbe valere anche per le responsabilità extracontrattuale, comprese le spese di giudizio e peritali, senza diritto di rivalsa, tranne che nei casi di colpa grave o di dolo. L'esempio è quello dell'orario di lavoro. Con l'avvento della normativa Ue, nel caso un fatto avvenga al di fuori dell'orario previsto, può infatti indurre l'assicurazione a impugnare la polizza perché la prestazione è avvenuta non nel periodo teoricamente assicurato. Questo porta oltre che un danno al professionista, anche al rischio che dalla medicina difensiva si passi ad una assistenza a tempi rigidi, spesso impossibile per soddisfare le necessità cliniche e dare risposta ai bisogni dei cittadini.

Sarebbe quindi auspicabile inserire l'obbligo assicurativo per tutti i professionisti sanitari prevedendo altresì che solo le Federazioni Nazionali e gli enti previdenziali siano investiti della scelta del Broker unico secondo la normativa vigente soprattutto al fine di calmierare i prezzi delle polizze e avere una garanzia di efficacia.

Modalità di chiamata in giudizio

Legato all'argomento assicurazioni c'è poi un particolare che rischia, se non diversamente gestito, di mettere a rischio le procedure e offrire il fianco a una serie di cavilli e situazioni che possono modificare l'iter del procedimento sulla responsabilità ed è rappresentato dalle numerose modalità con cui i professionisti sanitari possono essere chiamati in giudizio: responsabilità penale (art. 6); responsabilità extracontrattuale (art. 7) ai sensi dell'art. 2043 del codice civile; rivalsa ex art. 9 per la graduazione della colpa anche in caso di transazione extragiudiziale; tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8) ai sensi dell'art. 696-bis del codice di procedura civile; azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione e successiva rivalsa verso l'esercente la professione sanitaria da parte dell'assicurazione (articolo 12, comma 1 e 3). Tutto questo si ricollega all'argomento delle assicurazioni, in quanto i professionisti sono obbligati a dotarsi di coperture assicurative forti per le azioni di rivalsa e per le spese legali e peritali.

Nomina CTU e CTP

Attualmente il disegno di legge prevede che "nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento".

Tel. 06/46200101

PEC: federazione@ipasvi.legalmail.it



Federazione Nazionale Collegi IPASVI

ROMA

In analogia e per le stesse motivazioni legate alla modifica sul ruolo di coordinamento del risk management, sarebbe il caso di prevedere anche a questo livello la possibilità che il compito di CTU e CTP possa essere svolto oltre che dai medici anche da altro personale opportunamente formato con almeno 3 anni di esperienza diretta nell'ambito peritale.

D'altra parte la giurisprudenza ha indicato in questo ultimo periodo come autonoma la responsabilità degli atti compiuti da infermieri rispetto a quelli di altri professionisti, fino a condanne per non aver verificato errori di altri (Cassazione sen. 2192/ 2015). E sempre la giurisprudenza (Cassazione sen. 2541/2016) ha stabilito che l'infermiere non è "ausiliario del medico", ma "professionista sanitario" e assume responsabilità di tipo omissivo riconducibili a una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico. E anche che la responsabilità della formazione del personale infermieristico in capo al personale infermieristico stesso e esula dalle "prerogative dirigenziali del direttore o primario del reparto". Quindi, appare corretto che anche la responsabilità sanitaria in caso di procedimenti civili e/o penali, ove ci siano da considerare aspetti tecnici, è bene sia valutata da professionisti appartenenti alla stessa categoria professionale.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

Tel. 06/46200101

PEC: federazione@ipasvi.legalmail.it



Accordo tra

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), con sede in Roma, via Agostino Depretis, n. 70

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i

procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'ideale e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNOPI di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni infermieristiche;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FNOPI concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni infermieristiche.

3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni infermieristiche, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione infermieristica

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione infermieristica.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza degli infermieri

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione infermieristica, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nel possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche;
 - b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni;
 - c) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - d) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:

- a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - f) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dall'infermiere nelle aree professionali di cui all'art. IV, comma 4.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di

riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini delle professioni infermieristiche, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione infermieristica, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) iscrizione a società scientifiche;
 - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;

- i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b), c), d), g)*, il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
- a) area cure primarie - servizi territoriali/distrettuali;
 - b) area intensiva e dell'emergenza/urgenza;
 - c) area medica;
 - d) area chirurgica;
 - e) area neonatologica e pediatrica;
 - f) area salute mentale e dipendenze.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FNOPI, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento


1. La FNOPI si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali delle professioni infermieristiche ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso

un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine provinciale delle professioni infermieristiche.

2. La FNOPI si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 20 SET 2018


Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin



La Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini delle
Professioni Infermieristiche
Dott.ssa Barbara Mangiacavalli



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. Giovanni Legnini



Da "firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it" <firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it>

ALLEG. 3

A "apsilef@pec.it" <apsilef@pec.it>

"PEC Federazione" <federazione@cert.fnopi.it>, "OPI Agrigento" <opiag@pec.infermieragi.it>, "OPI Alessandria" <posta@pec.opial.it>, "OPI Ancona" <ancona@cert.ordine-opi.it>, "OPI Aosta" <aosta@cert.ordine-opi.it>, "OPI Arezzo" <arezzo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Ascoli Piceno" <certificata@pec.ipasviascolipiceno.it>, "OPI Asti" <asti@cert.ordine-opi.it>, "OPI Avellino" <avellino@cert.ordine-opi.it>, "OPI Bari" <bari@cert.ordine-opi.it>, "OPI BAT Barletta-Andria-Trani" <bat@cert.ordine-opi.it>, "OPI Belluno" <belluno@cert.ordine-opi.it>, "OPI Benevento" <benevento@cert.ordine-opi.it>, "OPI Bergamo" <bergamo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Biella" <biella@cert.ordine-opi.it>, "OPI Bologna" <bologna@cert.ordine-opi.it>, "OPI Bolzano" <bolzano@cert.ordine-opi.it>, "OPI Brescia" <info@pec.ipasvibs.it>, "OPI Brindisi" <brindisi@cert.ordine-opi.it>, "OPI Cagliari" <cagliari@cert.ordine-opi.it>, "OPI Caltanissetta" <caltanissetta@cert.ordine-opi.it>, "OPI Campobasso-Isernia" <campobasso.isernia@cert.ordine-opi.it>, "OPI Carbonia-Iglesias" <carbonia.iglesias@cert.ordine-opi.it>, "OPI Caserta" <ipasvi.caserta@gigapec.it>, "OPI Catania" <catania@cert.ordine-opi.it>, "OPI Catanzaro" <catanzaro@cert.ordine-opi.it>, "OPI Chieti" <chieti@cert.ordine-opi.it>, "OPI Como" <como@cert.ordine-opi.it>, "OPI Cosenza" <cosenza@cert.ordine-opi.it>, "OPI Cremona" <collegio@ipasvipec.cr.it>, "OPI Crotone" <crotone@cert.ordine-opi.it>, "OPI Cuneo" <cuneo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Enna" <enna@cert.ordine-opi.it>, "OPI Fermo" <fermo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Ferrara" <ferrara@cert.ordine-opi.it>, "OPI Foggia" <opifoggia@pec.it>, "OPI Forli-Cesena" <forli.cesena@cert.ordine-opi.it>, "OPI Frosinone" <ipasvifrosinone@pec.it>, "OPI Genova" <genova@cert.ordine-opi.it>, "OPI Gorizia" <ipasvi.gorizia@pec.it>, "OPI Grosseto" <grosseto@cert.ordine-opi.it>, "OPI Imperia" <imperiaipasvi@pec.it>, "OPI La Spezia" <laspezia@cert.ordine-opi.it>, "OPI L'Aquila" <laquila@cert.ordine-opi.it>, "OPI Latina" <latina@cert.ordine-opi.it>, "OPI Lecce" <opilecce@pec.ordineinfermierilecce.it>, "OPI Lecco" <lecco@cert.ordine-opi.it>, "OPI Livorno" <livorno@cert.ordine-opi.it>, "OPI Lucca" <lucca@cert.ordine-opi.it>, "OPI Macerata" <macerata@cert.ordine-opi.it>, "OPI Mantova" <mantova@cert.ordine-opi.it>, "OPI Massa Carrara" <massacarrara@cert.ordine-opi.it>, "OPI Matera" <matera@cert.ordine-opi.it>, "OPI Messina" <opi.messina@pec.it>, "OPI Milano-Lodi-Monza-Brianza" <milano.lodi@cert.ordine-opi.it>, "OPI Modena" <modena@cert.ordine-opi.it>, "OPI Napoli" <napoli@cert.ordine-opi.it>, "OPI Novara-Verbania" <novara.verbania@cert.ordine-opi.it>, "OPI Nuoro" <nuoro@cert.ordine-opi.it>, "OPI Oristano" <oristano@cert.ordine-opi.it>, "OPI Padova" <padova@cert.ordine-opi.it>, "OPI Palermo" <ipasvipa@pec.it>, "OPI Parma" <parma@cert.ordine-opi.it>, "OPI Pavia" <opipavia@pec.it>, "OPI Perugia" <perugia@cert.ordine-opi.it>, "OPI Pesaro-Urbino" <pesaro.urbino@cert.ordine-opi.it>, "OPI Pescara" <pescara@cert.ordine-opi.it>, "OPI Piacenza" <piacenza@cert.ordine-opi.it>, "OPI Pisa" <pisa@cert.ordine-opi.it>, "OPI Pordenone" <pordenone@cert.ordine-opi.it>, "OPI Potenza" <potenza@cert.ordine-opi.it>, "OPI Prato" <prato@cert.ordine-opi.it>, "OPI Ragusa" <opi.ragusa@pec.it>, "OPI Ravenna" <ravenna@cert.ordine-opi.it>, "OPI Reggio Calabria" <reggio.calabria@cert.ordine-opi.it>, "OPI Reggio Emilia" <reggioemilia@cert.ordine-opi.it>, "OPI Rieti" <rieti@cert.ordine-opi.it>, "OPI Rimini" <rimini@cert.ordine-opi.it>, "OPI Roma" <roma@cert.ordine-opi.it>, "OPI Rovigo" <rovigo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Salerno" <salerno@cert.ordine-opi.it>, "OPI Sassari" <sassari@cert.ordine-opi.it>, "OPI Savona" <segreteria.ipasvisavona@postecert.it>, "OPI Siena" <siena@cert.ordine-opi.it>, "OPI Siracusa" <opi.siracusa@pec.it>, "OPI Sondrio" <ipasvi.sondrio@pec.it>, "OPI Taranto" <taranto@cert.ordine-opi.it>, "OPI Teramo" <teramo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Terni" <terni@cert.ordine-opi.it>, "OPI Torino" <ipasvito@legalmail.it>, "OPI Trapani" <opitrapani@arubapec.it>, "OPI Trento" <trento@cert.ordine-opi.it>, "OPI Treviso" <treviso@cert.ordine-opi.it>, "OPI Trieste" <trieste@cert.ordine-opi.it>, "OPI Udine" <udine@cert.ordine-opi.it>, "OPI Varese" <varese@cert.ordine-opi.it>, "OPI Venezia" <collegio@pec.ipasvive.it>, "OPI Vercelli" <vercelli@cert.ordine-opi.it>, "OPI Verona" <verona@cert.ordine-opi.it>, "OPI Vibo Valentia" <vibo.valentia@cert.ordine-opi.it>, "OPI Vicenza" <vicenza@cert.ordine-opi.it>, "OPI Viterbo" <viterbo@cert.ordine-opi.it>

Data venerdì 28 settembre 2018 - 16:03

R: richiesta accesso formale agli atti

Firenze, 28 settembre 2018

Prot.2018/0007455 /III.06.5

Gentile Presidente,

preso atto richiesta di accesso agli atti circa **Accordo firmato tra FNOPI –CNF-CSM** si comunica che questo ente non ha a disposizione i documenti amministrativi sull'accordo.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Danilo Massai



ALLEG. 3/1

Ordine delle Professioni Infermieristiche

Interprovinciale Firenze Pistoia

tel. 055/359866 – fax 055/355648

segreteria@opifipt.it – www.opifipt.it

Le informazioni contenute nella presente mail ed in ogni eventuale file allegato sono riservate e comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copiatura della mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione espressa. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE INTERPROVINCIALE DI FIRENZE E PISTOIA declina ogni responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa mail per errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente.

I dati forniti verranno trattati ai sensi dell'art.5 del Reg. UE 679/2016 sul Trattamento e Protezione dei Dati emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016 e le consente di esercitare i suoi diritti come previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/16.

Da: apsilef@pec.it [mailto:apsilef@pec.it]

Inviato: giovedì 27 settembre 2018 14:48

A: macerata@ipasvi.legalmail.it; mantova@ipasvi.legalmail.it; massacarrara@ipasvi.legalmail.it; matera@ipasvi.legalmail.it; ipasvi.messina@pec.it; milano.lodi@ipasvi.legalmail.it; modena@ipasvi.legalmail.it; napoli@ipasvi.legalmail.it; novara.verbania@ipasvi.legalmail.it; nuoro@ipasvi.legalmail.it; firenze.pistoia@ipasvi.legalmail.it; oristano@ipasvi.legalmail.it; padova@ipasvi.legalmail.it; ipasvipa@pec.it; parma@ipasvi.legalmail.it; opipavia@pec.it; perugia@ipasvi.legalmail.it; pesaro.urbino@ipasvi.legalmail.it; pescara@ipasvi.legalmail.it; piacenza@ipasvi.legalmail.it; pisa@ipasvi.legalmail.it; pordenone@ipasvi.legalmail.it; potenza@ipasvi.legalmail.it; prato@ipasvi.legalmail.it; opi.ragusa@pec.it

Oggetto: richiesta accesso formale agli atti

Priorità: Alta

Egr. Presidente OPI Provinciale, Spett.li Consiglieri OPI Provinciale,
si prega di prendere visione di quanto in allegato e fornire quanto richiesto.

In attesa di riscontro, si porgono Distinti Saluti.

--

MARA PAVAN

Presidente APSILEF

Phone: 371-1390104

pec: apsilef@pec.it

e-mail: presidente@apsilef.it

Web: www.apsilef.it

Da "OPI La Spezia" <laspezia@cert.ordine-opi.it>
A "apsilef@pec.it" <apsilef@pec.it>
Data sabato 29 settembre 2018 - 21:41

ALLEG. 4

RE: richiesta accesso formale agli atti

Buona sera,
in merito all'oggetto, comunichiamo che
non si dispone di quanto richiesto a questo Ente.

Distinti saluti

La segreteria
OPI La Spezia

In data 2018-09-27T12:26:39+0200, apsilef@pec.it <apsilef@pec.it> ha scritto:

Egr. Presidente OPI Provinciale, Spett.li Consiglieri OPI Provinciale,
si prega di prendere visione di quanto in allegato e fornire quanto richiesto.

In attesa di riscontro, si porgono Distinti Saluti.

--

MARA PAVAN

Presidente APSILEF

Phone: 371-1390104
pec: apsilef@pec.it

e-mail: presidente@apsilef.it
Web: www.apsilef.it

--

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Oristano

Via G. Carducci, 9 09170 Oristano
Tel./Fax: 0783/302597

oristano@cert.ordine-opi.it - opioristano@gmail.com
C.F. 90003900959



Prot. 297 del 01/10/2018

All' Associazione Professioni Sanitarie Italiane
Legali e Forensi
Pec: apsilef@pec.it

Oggetto: Accordo FNOPI-CSM-CNF. Criteri formazione albi Periti e CTU presso tribunali italiani.

Di riscontro alla Vs del 28/09/2018, prot. n. 109/2018, si comunica quanto segue:

- Questo OPI non ha mai istituito al suo interno alcun gruppo di lavoro che avesse come scopo la discussione di quanto in oggetto
- Non risulta altresì alcuna espressione di parere circa i criteri di iscrizione agli albi in oggetto che questo OPI abbia manifestato in alcuna sede, ivi compreso il Consiglio Nazionale, ancor meno tale parere è stato richiesto da alcuno.

A conforto di quanto sopra detto inviamo in allegato copia della nota inviata alla FNOPI in data 24/09/2018.

Certi di aver soddisfatto quanto da Voi richiesto, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento, e si porgono distinti saluti.



IL PRESIDENTE

Raffaele Secchi

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Oristano

*Via G. Carducci, 9 09170 Oristano
Tel./Fax: 0783/302597*

*oristano@cert.ordine-opi.it - opioristano@gmail.com
C.F. 90003900959*



Prot. 289 del 24.09.2018

*Alla Presidente FNOPI
Dott.ssa Barbara Mangiacavalli*

Al Comitato Centrale FNOPI

E, p.c. Agli OPI

Loro indirizzi pec

Gentile Presidente,

- Preso atto della nota pervenuta in data 21 u.s., avente per oggetto l'accordo fra CSM-CNF e FNOPI
- Preso altresì atto della nota ricevuta per conoscenza dall'OPI di Bologna

Questo C.D. condivide nel merito e nella sostanza quanto in quest'ultima espresso e più precisamente:

- il mancato coinvolgimento del C.N. nella trattazione di un argomento così importante e così rilevante nella vita professionale dei colleghi infermieri
- la Laurea magistrale quale requisito primario per l'accesso agli albi di Perito e di Consulente tecnico, elemento sancito nell'accordo sopradetto, senza peraltro cenno alcuno al Master in Infermieristica legale e forense

Nella certezza di una nota di riscontro chiarificatrice, si porgono Cordiali Saluti.



IL PRESIDENTE

Raffaele Secci



OPI CASERTA

Ordine Professioni Infermieristiche di Caserta
Via F. Petrarca 25 - P.co dei Pini, Zona Commerciale, 81100 Caserta
Tel./ Fax 0823-343523 - Fax 0823-1764147
email: info@opicaserta.it PEC: caserta@cert.ordine-opi.it
Codice Fiscale: 93022940618
Codice Fiscale: 93022940618

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta

Protocollo: 1826/2018

Data: 02/10/2018

Spett.Le APISELEF
via dei Ronconi 4 Adria (Ro)

Oggetto: istanza di accesso formale atti - rif P-109/2018 AP . Pr 01-m03

In riscontro alla vostra nota citata in oggetto , si comunica che quest'ordine non ha mai istituito un gruppo di lavoro per la revisione del protocollo albi tribunali e , pertanto è impossibilitato ad aderire alla richiesta di accesso formulata .

Distinti saluti



OPI - CASERTA
IL PRESIDENTE
(Dott. Gennaro Mone)
Gennaro Mone

Da "OPI Rimini - Ordine Professioni Infermieristiche" <rimini@ipasvi.legalmail.it>

A "apsilef@pec.it" <apsilef@pec.it>

"OPI Agrigento" <opiag@pec.infermierag.it>, "OPI Ancona" <ancona@cert.ordine-opi.it>, "OPI Aosta" <aosta@cert.ordine-opi.it>, "OPI Arezzo" <arezzo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Ascoli Piceno" <certificata@pec.ipasviascolipiceno.it>, "OPI Asti" <asti@cert.ordine-opi.it>, "OPI Avellino" <avellino@cert.ordine-opi.it>, "OPI Bari" <bari@cert.ordine-opi.it>, "OPI BAT Barletta-Andria-Trani" <bat@cert.ordine-opi.it>, "OPI Belluno" <belluno@cert.ordine-opi.it>, "OPI Benevento" <benevento@cert.ordine-opi.it>, "OPI Bergamo" <bergamo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Biella" <biella@cert.ordine-opi.it>, "OPI Bologna" <bologna@cert.ordine-opi.it>, "OPI Bolzano" <bolzano@cert.ordine-opi.it>, "OPI Brescia" <info@pec.ipasvibs.it>, "OPI Brindisi" <brindisi@cert.ordine-opi.it>, "OPI Cagliari" <cagliari@cert.ordine-opi.it>, "OPI Caltanissetta" <caltanissetta@cert.ordine-opi.it>, "OPI Campobasso-Isernia" <campobasso.isernia@cert.ordine-opi.it>, "OPI Carbonia-Iglesias" <carbonia.iglesias@cert.ordine-opi.it>, "OPI Caserta" <ipasvi.caserta@gigapec.it>, "OPI Catanzaro" <catanzaro@cert.ordine-opi.it>, "OPI Chieti" <chieti@cert.ordine-opi.it>, "OPI Como" <como@cert.ordine-opi.it>, "OPI Cosenza" <cosenza@cert.ordine-opi.it>, "OPI Crotone" <crotone@cert.ordine-opi.it>, "OPI Cuneo" <cuneo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Enna" <enna@cert.ordine-opi.it>, "OPI Fermo" <fermo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Ferrara" <ferrara@cert.ordine-opi.it>, "OPI Firenze-Pistoia" <firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it>, "OPI Foggia" <opifoggia@pec.it>, "OPI Forlì-Cesena" <forli.cesena@cert.ordine-opi.it>, "OPI Frosinone" <ipasvifrosinone@pec.it>, "OPI Genova" <genova@cert.ordine-opi.it>, "OPI Gorizia" <ipasvi.gorizia@pec.it>, "OPI Grosseto" <grosseto@cert.ordine-opi.it>, "OPI Imperia" <imperiaipasvi@pec.it>, "OPI La Spezia" <laspezia@cert.ordine-opi.it>, "OPI L'Aquila" <laquila@cert.ordine-opi.it>, "OPI Latina" <latina@cert.ordine-opi.it>, "OPI Lecce" <segreteria@pec.ipasvi-le.it>, "OPI Lecco" <lecco@cert.ordine-opi.it>, "OPI Livorno" <livorno@cert.ordine-opi.it>, "OPI Lucca" <lucca@cert.ordine-opi.it>, "OPI Macerata" <macerata@cert.ordine-opi.it>, "OPI Mantova" <mantova@cert.ordine-opi.it>, "OPI Massa Carrara" <massacarrara@cert.ordine-opi.it>, "OPI Matera" <matera@cert.ordine-opi.it>, "OPI Messina" <opl.messina@pec.it>, "OPI Milano-Lodi-Monza-Brianza" <milano.lodi@cert.ordine-opi.it>, "OPI Modena" <modena@cert.ordine-opi.it>, "OPI Napoli" <napoli@cert.ordine-opi.it>, "OPI Novara-Verbania" <novara.verbania@cert.ordine-opi.it>, "OPI Nuoro" <nuoro@cert.ordine-opi.it>, "OPI Oristano" <oristano@cert.ordine-opi.it>, "OPI Padova" <padova@cert.ordine-opi.it>, "OPI Palermo" <ipasvipa@pec.it>, "OPI Parma" <parma@cert.ordine-opi.it>, "OPI Pavia" <opipavia@pec.it>, "OPI Perugia" <perugia@cert.ordine-opi.it>, "OPI Pesaro-Urbino" <pesaro.urbin@cert.ordine-opi.it>, "OPI Pescara" <pescara@cert.ordine-opi.it>, "OPI Piacenza" <piacenza@cert.ordine-opi.it>, "OPI Pisa" <pisa@cert.ordine-opi.it>, "OPI Pordenone" <pordenone@cert.ordine-opi.it>, "OPI Potenza" <potenza@cert.ordine-opi.it>, "OPI Prato" <prato@cert.ordine-opi.it>, "OPI Ragusa" <opi.ragusa@pec.it>, "OPI Ravenna" <ravenna@cert.ordine-opi.it>, "OPI Reggio Calabria" <reggio.calabria@cert.ordine-opi.it>, "OPI Reggio Emilia" <reggioemilia@cert.ordine-opi.it>, "OPI Rieti" <rieti@cert.ordine-opi.it>, "OPI Rimini" <rimini@cert.ordine-opi.it>, "OPI Roma" <roma@cert.ordine-opi.it>, "OPI Rovigo" <rovigo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Salerno" <salerno@cert.ordine-opi.it>, "OPI Sassari" <sassari@cert.ordine-opi.it>, "OPI Savona" <segreteria.ipasvisavona@postecert.it>, "OPI Siena" <siena@cert.ordine-opi.it>, "OPI Siracusa" <opi.siracusa@pec.it>, "OPI Sondrio" <ipasvi.sondrio@pec.it>, "OPI Taranto" <taranto@cert.ordine-opi.it>, "OPI Teramo" <teramo@cert.ordine-opi.it>, "OPI Terni" <terni@cert.ordine-opi.it>, "OPI Torino" <ipasvito@legalmail.it>, "OPI Trapani" <opitrapani@arubapec.it>, "OPI Trento" <trento@cert.ordine-opi.it>, "OPI Treviso" <treviso@cert.ordine-opi.it>, "OPI Trieste" <trieste@cert.ordine-opi.it>, "OPI Udine" <udine@ipasvi.legalmail.it>, "OPI Varese" <varese@cert.ordine-opi.it>, "OPI Venezia" <collegio@pec.ipasvive.it>, "OPI Vercelli" <vercelli@cert.ordine-opi.it>, "OPI Verona" <verona@cert.ordine-opi.it>, "OPI Vibo Valentia" <vibo.valentia@cert.ordine-opi.it>, "OPI Vicenza" <vicenza@cert.ordine-opi.it>, "OPI Viterbo" <viterbo@cert.ordine-opi.it>

Data martedì 2 ottobre 2018 - 12:31

Re: POSTA CERTIFICATA: richiesta accesso formale agli atti

2018/1115/III.06

Gentile Presidente,

in riferimento alla richiesta di accesso agli atti relativi all'accordo firmato tra FNOPI-CNF-CSM, si comunica che questo ente non ha a disposizione i documenti amministrativi sull'accordo.

Cordiali saluti

Il Presidente

Marina Mazzotti

Il 27/09/2018 14:51, Per conto di: apsilef@pec.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/09/2018 alle ore 14:51:04 (+0200) il messaggio

"richiesta accesso formale agli atti" è stato inviato da apsilef@pec.it

indirizzato a:

opitrapani@arubapec.it ravenna@ipasvi.legalmail.it reggio.calabria@ipasvi.legalmail.it
reggioemilia@ipasvi.legalmail.it rieti@ipasvi.legalmail.it rimini@ipasvi.legalmail.it roma@ipasvi.legalmail.it
rovigo@ipasvi.legalmail.it salerno@ipasvi.legalmail.it sassari@ipasvi.legalmail.it siena@ipasvi.legalmail.it
taranto@ipasvi.legalmail.it teramo@ipasvi.legalmail.it terni@ipasvi.legalmail.it trento@ipasvi.legalmail.it
treviso@ipasvi.legalmail.it trieste@ipasvi.legalmail.it udine@ipasvi.legalmail.it varese@ipasvi.legalmail.it
vercelli@ipasvi.legalmail.it verona@ipasvi.legalmail.it vibo.valentia@ipasvi.legalmail.it vicenza@ipasvi.legalmail.it
viterbo@ipasvi.legalmail.it ipasvito@legalmail.it collegio@pec.ipasvive.it ipasvi.sondrio@pec.it opi.siracusa@pec.it
segreteria.ipasvisavona@postecert.it



**ORDINE
PROFESSIONI
INFIERMISTICHE**

Protocollo 742/2018

Data 01/10/2018

Rif.

Oggetto: Riscontro a nota n° P-109/2018, AP.PR01-m-03 – istanza di accesso formale agli atti – accordo firmato tra FNOPI-CNF-CSM.

Ordine Provinciale di Frosinone

03100 Frosinone
Via Tommaso Landolfi 167, piano 1°, int. 3
Tel. 0775260420
Fax 0775838146
email: segreteria@opi.fr.it
pec: frosinone@pec.opi.fr.it
Cod. Fisc.92000750601

Alla Dott.ssa Maria Pavan
Presidente Associazione Professioni
Sanitarie Italiane Legali e Forensi

SEDE

Gentile Presidente,
a riscontro della nota emarginata in oggetto, si trasmette nota n° 710_25_9_2018, quale unica documentazione prodotta da questo Ente inerente l'accordo di che trattasi.
Cordialmente.

Il Presidente

Gennaro Scialò

Firmato digitalmente da

Gennaro Scialò

CN = Scialò Gennaro
SerialNumber =
TINIT-SCLGNR61M03H501S
e-mail =
gennaro.scialo@gmail.com
C = IT



**ORDINE
PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE**

Protocollo 710/2018

Data 25/09/2018

Rif.

Oggetto: Convocazione CD

Ordine Provinciale di Frosinone

03100 Frosinone
Via Tommaso Landolfi 167, piano 1°, int. 3
Tel. 0775260420
Fax 0775838146
email: segreteria@opi.fr.it
pec: frosinone@pec.opi.fr.it
Cod. Fisc.92000750601

Alla Dott.ssa Barbara Mangiacavalli
Presidente FNOPI

Ai Componenti Comitato Centrale FNOPI

Ai Presidenti OPI

E, p.c.: Agli Iscritti OPI Frosinone

LORO SEDI

Gentile Presidente, Componenti il Comitato Centrale FNOPI, Presidenti OPI Provinciali, questo Consiglio Direttivo nella seduta del 24 settembre u.s. ha discusso e deliberato all'unanimità, rispetto alle decisioni assunte circa il protocollo d'intesa FNOPI con il Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Superiore della Magistratura, circa l'armonizzazione delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici nei Tribunali.

In primis, desideriamo esprimere nel merito il nostro vigoroso disappunto per il mancato riconoscimento del titolo derivante dal possesso del master universitario di 1° livello in ambito legale e forense, acquisito da numerosissimi Colleghi, molti dei quali già iscritti ed operanti negli albi sopra richiamati, e di tanti che legittimamente aspirano ad un concreto riconoscimento di tale competenza acquisita.

Tale decisione, di cui non comprendiamo né il senso né il fine ultimo, compresa la non condivisione partecipata e preventiva della stessa, non ci ha permesso di fornire risposte ed informazioni compiute e corrette ai numerosissimi colleghi che formalmente ed informalmente ci hanno interpellato chiedendoci delucidazioni in merito.

In tal senso, nel metodo, rimaniamo altrettanto disorientati, se non contrariati, dal fatto che si venga a conoscenza di tale protocollo, da anteprime apparse in rete e, solo successivamente in modo formale, ma soprattutto, senza che fossero preventivamente e minimamente coinvolti gli OPI Provinciali, considerato anche l'impatto che tale intesa produrrà non solo sui colleghi direttamente interessati, ma anche più in generale sul riconoscimento dei master di 1° livello.

In relazione a quanto sopra sinteticamente esposto, auspichiamo e reiteriamo, un effettivo confronto e dibattito sulle decisioni che impattano e agiscono sull'esercizio professionale con la reale partecipazione di tutti gli OPI Provinciali, come espressione di democrazia diretta, che ci permetterebbe di rappresentare in modo puntuale e compiuto tutti i professionisti iscritti agli Ordini Provinciali.

Con esclusivo e preminente spirito collaborativo.

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Gennaro Scialò